

COMUNE DI BIBBONA
(Provincia di Livorno)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 24 del 29/03/2012
Modificato con
delibera di C.C. 38
del 11.08.2014**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

INDICE

Capo Primo	NORME GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	
<i>Art. 2</i>	<i>Tipologia delle occupazioni e durata</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>Oggetto del canone ed esclusioni</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>Soggetti obbligati al pagamento del canone</i>	
<i>Art. 5</i>	<i>Responsabile gestionale del canone</i>	
Capo Secondo	PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	
<i>Art. 6</i>	<i>Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione</i>	
<i>Art. 7</i>	<i>Domanda di concessione o autorizzazione</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>Termine per la definizione del procedimento amministrativo</i>	
<i>Art. 9</i>	<i>Rilascio della concessione o autorizzazione</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>Contenuto della concessione o autorizzazione</i>	
<i>Art. 11</i>	<i>Obblighi del titolare del provvedimento</i>	
<i>Art. 12</i>	<i>Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione</i>	
<i>Art. 13</i>	<i>Rinuncia all'occupazione</i>	
<i>Art. 14</i>	<i>Decadenza della concessione o autorizzazione</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>Nuova concessione o autorizzazione per subentro</i>	
<i>Art. 16</i>	<i>Rinnovo della concessione o autorizzazione</i>	
<i>Art. 17</i>	<i>Occupazioni d'urgenza</i>	
<i>Art. 18</i>	<i>Occupazioni abusive</i>	
Capo Terzo	TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE	
<i>Art. 19</i>	<i>Misura delle occupazioni</i>	
<i>Art. 20</i>	<i>Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali</i>	
<i>Art. 21</i>	<i>Determinazione della tariffa di base</i>	
<i>Art. 22</i>	<i>Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività</i>	
<i>Art. 23</i>	<i>Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee</i>	
<i>Art. 24</i>	<i>Determinazione del canone</i>	
<i>Art. 25</i>	<i>Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi</i>	
Capo Quarto	MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO –DIFFIDA AD ADEMPIERE - RIMBORSI	

<i>Art. 26</i>	<i>Modalità e termini di pagamento</i>	
<i>Art. 27</i>	<i>Diffida ad adempiere/riscossione coattiva</i>	
<i>Art. 28</i>	<i>Rimborsi</i>	
Capo Quinto	NORME FINALI – ENTRATA IN VIGORE	
<i>Art. 29</i>	<i>Norme Finali</i>	
<i>Art. 30</i>	<i>Entrata in vigore</i>	
Allegato A	Categorie Vie - Elenco	

CAPO PRIMO

Norme generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. In particolare vengono disciplinate:
 - le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
 - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
 - le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
 - le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
 - la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
 - i rimborsi e le relative procedure.

Art. 2

Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate in misura proporzionale.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno.
4. Le occupazioni abusive comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale sono considerate sempre temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

Art. 3
Oggetto del Canone ed esclusioni

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, salvo che l'occupazione non fosse preesistente alla data di costituzione della servitù. Il Canone non si applica su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati in quanto la popolazione residente è inferiore a diecimila abitanti. (art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285).
3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.
4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:

a)	Occupazione permanenti del sottosuolo e temporanee del soprasuolo relativi ad opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi realizzati sulle vie vicinali di uso pubblico
b)	occupazioni di suolo pubblico per iniziative organizzate dal Comune direttamente o tramite la propria Azienda Speciale e tutte quelle patrocinate dal Comune medesimo
c)	Occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari.
d)	Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
e)	Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni e manifestazioni da parte di associazioni politiche o sindacali, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.
f)	Occupazioni di aree cimiteriali.
g)	Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
h)	Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.
i)	Accessi e passi carrabili utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
l)	Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a 1 metro quadrato o lineare.
m)	Occupazioni di soprassuolo realizzate con tende solari, balconi, verande,

	bow-windows e simili infissi di carattere stabile di abitazioni private.
n)	Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto o proprietario dell'immobile sia lo stesso Comune .
o)	Manifestazioni o iniziative organizzate da ONLUS
p)	Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.

Art. 4

Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e, in mancanza l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

Art. 5

Responsabile gestionale del Canone

1. Il responsabile della attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento è il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale.

CAPO SECONDO

Procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per occupazioni di suolo pubblico

Art. 6

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

Art. 7

Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al SUAP del comune di Bibbona. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
2. La domanda in carta legale, redatta secondo il modello predisposto ed allegato al presente regolamento, deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;

- indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - misura dell'occupazione;
 - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
 - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione relativa al disegno/planimetria dell'area da occupare ed eventuale progetto dei manufatti che si intendono realizzare, oltre a quella richiesta dagli uffici comunali competenti.
 4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade, aree o spazi, di proprietà della Provincia, la richiesta di occupazione di suolo pubblico ed il relativo pagamento del canone deve essere effettuato ai competenti uffici provinciali.

Art. 8

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo **deve precedere** l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il responsabile del SUAP, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata e provvede ad inoltrarla entro **2** giorni al Comando di Polizia Municipale e agli uffici competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di **5** giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
3. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo e provvede all'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

Art. 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, dietro effettuazione da parte del richiedente del pagamento del canone dovuto il cui calcolo viene effettuato dall'ufficio tributi su richiesta del responsabile del SUAP.
2. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.

Art. 10
Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione redatto secondo il modello in uso al SUAP deve contenere:
 - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
 - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
 - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - g. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

Art. 11
Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo di:
 - a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionati o autorizzati;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento;
 - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate, in caso di inosservanza di tale disposizione l'Area Lavori Pubblici si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione
 - e. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
 - f. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;

- g. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- h. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;

Art. 12

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione può essere soggetto a revoca o a sospensione, senza alcun obbligo di indennizzo, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca/sospensione è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario.
2. L'espresso provvedimento di revoca/sospensione è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca/sospensione dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone eventualmente pagato, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.

Art. 13

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta al SUAP. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del

provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.

Art. 14

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 15

Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 16

Rinnovo della concessione autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 7 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
2. La domanda di cui al comma 1° dovrà essere prodotta almeno **30** giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno **5** giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

Art. 17

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 18

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da (pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale ecc.), sono considerate sempre temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale.
2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone, maggiorato del 100%, All'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso.
3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo

restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, salvo il diritto di regresso.

4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
5. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.

CAPO TERZO

Tariffa – Determinazione del canone e criteri di applicazione

Art. 19 Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq o metri lineari
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che siano complessivamente inferiori al metro.
4. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

A	PASSO CARRABILE Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq.5 La superficie del passo carrabile si determina moltiplicando la larghezza del passo per la profondità di un metro lineare "convenzionale".Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente
B	OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico effettuate con tende e similari degli esercizi pubblici e commerciali la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base

	alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi il canone si applica ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento
C	AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI
	Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
D	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
	Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio
E	AREE MERCATALI E POSTEGGI
	Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
F	OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.
	Per tali occupazioni le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 20

Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n.2 categorie di cui all'allegato "A"

Art. 21

Determinazione della tariffa di base

1. La tariffa base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è comprensiva del valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività ed è determinata annualmente con deliberazione da

adottarsi contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446.

2. L'omesso o il ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 22

Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità dell'occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla misura base di tariffa fissata ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione nella tabella di seguito riportata:

OCCUPAZIONI DI SUOLO	coefficiente moltiplicatore	
	Occupazione temporanea	Occupazione permanente
Occupazione ordinaria	1,00	1,00
Aree occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,2	2,00
Aree per l'esercizio di arti e mestieri (artigiani)	1,00	1,00
Edicole e chioschi	==	8,00
Impianti di distribuzione di carburante	==	0,50
Mostre a terra di merci e prodotti di qualsiasi genere	0,50	1,00
Occupazioni con tavolini	1,00	3,00
<i>Occupazione con tavolini effettuata da circoli, associazioni, ecc. senza scopo di lucro</i>	<i>0,50</i>	<i>1,50</i>
Passi ed accessi carrabili	0,50	0,50
Postazioni destinate al commercio su aree pubbliche con strutture mobili	0,50	3,00
Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	0,50	2,00
Occupazioni per manifestazioni politiche culturali e sportive	0,2	==
OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO	0,50	0,50
OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO	0,50	0,50

3. Per quanto riguarda l'occupazione permanente di suolo pubblico da parte di attività commerciali in possesso di licenza stagionale, l'autorizzazione dovrà essere temporanea.

Art.23

Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee

1. Le tariffe per le occupazioni che si protraggono per oltre 15 giorni ovvero per oltre un mese sono ridotte , rispettivamente, del 30% e del 50 %. La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i 15 giorni ovvero il mese; nessuna riduzione è ammessa nei primi quindici giorni.
2. Per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa stabilita maggiorata del 20%, ferme restando le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 24

Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 25 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto è determinato moltiplicando la tariffa di base per il coefficiente moltiplicatore (art. 22), per la misura dell'occupazione (art. 19). Per frazioni di anno il canone verrà calcolato in misura proporzionale.
3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per il coefficiente moltiplicatore (art. 22), per la misura dell'occupazione (art. 19), per il numero dei giorni di occupazione con applicazione delle graduazioni previste dall'art. 23. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
4. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
5. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione o prestazione di cauzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione o prestazione di cauzione sarà determinata con atto degli uffici competenti, ove, la particolarità dell'occupazione, la renda necessaria.

6. In ogni caso il canone minimo da corrispondere è pari a € 12,00.

Art. 25

Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ciascun anno, sul conto di Tesoreria intestato al Comune, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

CAPO QUARTO

Modalità e termini di pagamento - Diffida ad adempiere –Rimborsi

Art. 26

Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato mediante versamento alla Tesoreria Comunale;
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto deve essere effettuato per il primo anno al momento del rilascio dell'atto di concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
5. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a €. 3.000,00 può essere corrisposto in n. 2 rate di pari importo, senza applicazione di interessi.
6. Per le concessioni di occupazioni permanenti emesse nel corso dell'anno, il cui Canone superi Euro 3.000,00, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1° rata deve essere corrisposta al momento del rilascio dell'atto e la successiva entro 90 giorni. Per le successive annualità il pagamento rateizzato dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio e 30 giugno di ogni anno.
7. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a Euro 2.000,00, può essere corrisposto in n. 2 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1° rata al momento del rilascio dell'atto e la successiva entro 30 giorni e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.

Art. 27

Diffida ad adempiere/riscossione coattiva

1. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone ed interessi legali. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di legge e alla decadenza della concessione/autorizzazione, nei modi stabiliti dall'art. 14.

Art. 28

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di 5 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a € 12,00.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso di provvedimento di decadenza.

CAPO QUINTO

Norme finali –Entrata in vigore

Art. 29

Norme Finali

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano valide fino alla scadenza.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

ALLEGATO "A"

n.	Elenco Delle Vie	UBICAZIONE	CATEGORIA ATTRIBUITA
1.	Via Della Casaccia	Capoluogo	2
2.	Via Arezzo	Capoluogo	2
3.	Vicolo Degli Archi	Capoluogo	2
4.	Vicolo Assisi	Capoluogo	2
5.	Via Pistoia	Capoluogo	2
6.	Via Di Bacco	Capoluogo	2
7.	Via Pisa	Capoluogo	2
8.	Via Campigliese	Capoluogo	2
9.	Via Della Canonica	Capoluogo	2
10.	Via Chiusa Madonna	Capoluogo	2
11.	Via Della Colombaia	Capoluogo	2
12.	Piazza Cristoforo Colombo	Capoluogo	2
13.	Via Firenze	Capoluogo	2
14.	Via Giuseppe Garibaldi	Capoluogo	2
15.	Piazza Antonio Gramsci	Capoluogo	2
16.	Via Delle Macine	Capoluogo	2
17.	Via Guglielmo Marconi	Capoluogo	2
18.	Piazza Giacomo Matteotti	Capoluogo	2
19.	Piazza Giuseppe Mazzini	Capoluogo	2
20.	Vicolo Giuseppe Mazzini	Capoluogo	2
21.	Via Di Mezzo	Capoluogo	2
22.	Via Delle Mura	Capoluogo	2
23.	Vicolo Delle Mura	Capoluogo	2
24.	Via Piave	Capoluogo	2
25.	Via Roma	Capoluogo	2
26.	Via Salnitro	Capoluogo	2
27.	Via San Rocco	Capoluogo	2
28.	Via Scandicci	Capoluogo	2
29.	Via Siena	Capoluogo	2
30.	Via Dello Statuto	Capoluogo	2
31.	Via Della Squadra	Capoluogo	2
32.	Via Della Steccaia	Capoluogo	2
33.	Via Del Torrino	Capoluogo	2
34.	Piazza XX Settembre	Capoluogo	2
35.	Piazza Della Vittoria	Capoluogo	2
36.	Via Vittorio Veneto	Capoluogo	2

37.	Via Vittorio Emanuele	Capoluogo	2
38.	Frazione Bibbona	Capoluogo	2
39.	Via Vic.Bugne	Capoluogo	2
40.	Via Vic.Dierne	Capoluogo	2
41.	Via Vic.Faltona	Capoluogo	2
42.	Loc Vallone	Capoluogo	2
43.	Via Vic.Magona	Capoluogo	2
44.	Via Vic.Steccaia	Capoluogo	2
45.	Via Vic.Colombaia	Capoluogo	2
46.	Loc C.Sasso	Capoluogo	2
47.	Via Vicinale Le Valli	Capoluogo	2
48.	Via Vic.Mezze Lune	Capoluogo	2
49.	Via Livorno	Capoluogo	2
50.	Via Vicinale Valicandoli	Capoluogo	2
51.	Via Vicinale Valle Cerbaia	Capoluogo	2
52.	Via Vicinale Rotabile Campo di Sasso	Capoluogo	2
53.	Via Del Mandorlo	Capoluogo	2
54.	P.zza Belvedere	Capoluogo	2
55.	P.zza Delle Querce	Capoluogo	2
56.	Vicolo dei Poeti	Capoluogo	2
57.	Via della Rimembranza	Capoluogo	2
58.	Via Vicinale del Castellaro	Capoluogo	2
59.	Via Vicinale del Bottico	Capoluogo	2
60.	Via Vicinale Poggiali	Capoluogo	2
61.	Via Vicinale Maccherone	Capoluogo	2
62.	Via Vicinale dei Debbi	Capoluogo	2
63.	Via Vicinale del Livrone	Capoluogo	2
64.	Via I Maggio	La California	2
65.	Via 25 Aprile	La California	2
66.	Via 2 Giugno	La California	2
67.	Via Amedeo Modigliani	La California	2
68.	Via Della Fontaccia	La California	2
69.	Via Di Pietra	La California	2
70.	Piazza Martiri Della Liberta'	La California	2
71.	Via Pietro Mascagni	La California	2
72.	Vicolo Giovanni Fattori	La California	2
73.	Via IV Novembre	La California	2
74.	Via XXV Ottobre	La California	2
75.	Via Leonardo Da Vinci	La California	2
76.	Via Enrico Berlinguer	La California	2
77.	Via Aldo Moro	La California	2
78.	Via Pietro Nenni	La California	2

79.	Via Palmiro Togliatti	La California	2
80.	Localita' La California	La California	2
81.	Loc. California V.Vic.Di Pietra	La California	2
82.	Loc. California V.Vic.Crocino	La California	2
83.	Loc. California V.Vic.Le Tane	La California	2
84.	Loc. California Pod. Casina	La California	2
85.	Largo E.Berlinguer	La California	2
86.	Via Carlo Aderle	La California	2
87.	Vicolo Carlo Ederle	La California	2
88.	Via Casermette Ovest	La California	2
89.	Via Casermette Est	La California	2
90.	P.zza E. Berlinguer	La California	2
91.	Via Sandro Pertini	Loc. Mannaione	2
92.	Piazza Martiri Di Tien A Men	Loc. Mannaione	2
93.	Via Giovanni Amendola	Loc. Mannaione	2
94.	Piazza Guido Rossa	Loc. Mannaione	2
95.	Piazza Walter Tobagi	Loc. Mannaione	2
96.	Via Della Stazione di Bolgheri	Marina di Bibbona	1
97.	Via Dei Cavalleggeri Nord	Marina di Bibbona	1
98.	Via Dei Cavalleggeri Sud	Marina di Bibbona	1
99.	Via Del Mare	Marina di Bibbona	1
100.	Vicolo Del Giglio	Marina di Bibbona	1
101.	Vicolo Montecristo	Marina di Bibbona	1
102.	Via Dei Cipressi	Marina di Bibbona	1
103.	Via Dei Platani	Marina di Bibbona	1
104.	Via Dei Sorbizzi	Marina di Bibbona	1
105.	Loc Staz.Bolgheri Le Capanne	Marina di Bibbona	1
106.	Loc Staz.Bolgheri I Melograni	Marina di Bibbona	1
107.	Piazza Del Gineprino	Marina di Bibbona	1
108.	Piazza Delle Tamerici	Marina di Bibbona	1
109.	Piazza Dei Gladioli	Marina di Bibbona	1
110.	Via Delle Mimose	Marina di Bibbona	1
111.	Piazza Delle Ortensie	Marina di Bibbona	1
112.	Piazza Delle Rose	Marina di Bibbona	1
113.	Piazza Del Giglio	Marina di Bibbona	1
114.	Via Dei Pini	Marina di Bibbona	1
115.	Piazza Dei Ciclamini	Marina di Bibbona	1
116.	Piazza Delle Orchidee	Marina di Bibbona	1
117.	Piazza Dei Gerani	Marina di Bibbona	1
118.	Piazza Degli Anemoni	Marina di Bibbona	1

119.	Piazza Dei Tulipani	Marina di Bibbona	1
120.	Piazza Degli Oleandri	Marina di Bibbona	1
121.	Via Elba	Marina di Bibbona	1
122.	Piazza Delle Felci	Marina di Bibbona	1
123.	Piazza Delle Margherite	Marina di Bibbona	1
124.	Piazza Dei Papaveri	Marina di Bibbona	1
125.	Via Vicinale Dei Poggiali	Marina di Bibbona	1
126.	Via Degli Orti	Marina di Bibbona	1